DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 1970

che autorizza la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania a riscuotere un dazio doganale addizionale sulle importazioni di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, originario di paesi non membri della CEE, diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati, e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(70/155/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, paragrafo 1,

vista la domanda di ricorso all'articolo 115, paragrafo 1, che la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania hanno presentato alla Commissione delle Comunità europee con telescritti delle loro rappresentanze permanenti in data 18 dicembre 1969, per essere autorizzate ad applicare misure di protezione all'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce 09.01 A I a) della tariffa doganale comune, originario di paesi non membri della CEE, diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati, e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux,

considerando che il dazio autonomo della tariffa doganale comune per il caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, è stato sospeso al livello di 9,6 % con decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 (1) ;

considerando che i paesi del Benelux i quali, in conformità del protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffè verde, hanno applicato sino alla fine del periodo transitorio un dazio del 5 %, sono stati autorizzati, con decisione della Commissione del 19 dicembre 1969, ad applicare dal 1° gennaio 1970 all'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, un dazio doganale del 7 % ;

considerando che con le decisioni della Commissione, rispettivamente del 1° marzo 1966 e del 5 aprile 1966, la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono state autorizzate a riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario dei paesi non membri della CEE diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati, e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux, e che dette decisioni sono venute a scadenza il 31 dicembre 1969 ;

considerando che dalle disposizioni tariffarie adottate con decisione della Commissione del 19 dicembre 1969, risulta una disparità del 2,6 % che provoca deviazioni di traffico ;

considerando che tali deviazioni di traffico saranno di ostacolo alla esecuzione delle misure di politica tariffaria applicate dai paesi richiedenti e possono essere causa di difficoltà economiche ;

considerando che, ai termini della decisione del Consiglio d'associazione tra la CEE e gli Stati africani e malgascio associati del 29 maggio 1969, relativa alle misure transitorie da applicare prima dell'entrata in vigore della nuova convenzione, l'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario dei predetti Stati, fruisce di esenzione da ogni dazio doganale ;

considerando che, in base alla decisione del Consiglio del 28 maggio 1969, l'importazione di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario dei paesi e territori d'oltremare associati fruisce di esenzione da ogni dazio doganale ;

considerando che in considerazione di quanto sopra è opportuno autorizzare la Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di protezione basate sulla riscossione di un dazio addizionale che permetta di compensare la disparità tra il dazio doganale riscosso dai paesi richiedenti, da una parte, e i paesi del Benelux, d'altra parte ;

considerando che la validità di detta misura cesserà di avere efficacia con l'allineamento dei dazi doganali riscossi dagli Stati membri ad un tasso unico,

(1) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1485/64.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono autorizzate a riscuotere sulle importazioni di caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, originario di paesi non membri della CEE diversi dagli Stati africani e malgascio e dai paesi e territori d'oltremare associati e immesso in libera pratica nei paesi del Benelux, un dazio doganale addizionale non superiore al 2,6 %.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al momento in cui verrà attuato l'allineamento dei dazi doganali degli Stati membri ad un tasso unico e al più tardi fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 3

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY